

## **TI\_GERICHTE 14.2017.102 vom 24. November 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.102)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.102 du 24 novembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.102 del 24 novembre 2017

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancata comparizione al dibattimento di prima sede. Competenza per la fissazione di una nuova udienza

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nel reclamo RE 1 si duole di non esser potuto comparire all'udienza indetta dal primo giudice il 19 giugno 2017 per il fatto che quel giorno si trovava "in uno stato febbrile" che gli "impediva di lasciare il letto di convalescenza". A sostegno di quanto egli afferma, il reclamante produce un certificato medico e chiede pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la fissazione di una nuova udienza, così da poter "presentare la [ sua ] difesa".

#### **E. 4**

Ora, quanto chiede il reclamante è a ben vedere unicamente la restituzione del termine di comparizione all'udienza.

##### **E. 4.1**

Secondo la giurisprudenza della Camera la restituzione di termini nelle procedure giudiziarie di rito sommario previste dalla LEF è disciplinata dalla norma speciale dell'art. 33 cpv. 4 LEF, non dall' art. 148 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, consid. 2.2, con rinvii, in particolare a Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 148 CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3<sup>a</sup> ed. 2016, n. 3 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 148 CPC).

##### **E. 4.2**

Ancorché senza particolare analisi, la giurisprudenza e la dottrina specializzata in ambito esecutivo pare invece orientata verso l'applicazione dell'art. 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF (DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5D\_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2 e 5A\_102/2014 del 22 maggio 2014, c. 4.2; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; N ordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 1, 2a e 9 ad art. 33 ; Abbet / Veillet , La mainlevée de l'opposition (2017), n. 96 ad art. 84 LEF; Kren Kostkiewicz , Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2 a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione), specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza (sentenza del Tribunale federale 5A\_290/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.3.1, B1SchK 2013, 45) . Sembra però ricadere sotto l'art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione dei termini giudiziari prescritti da tale legge, in particolare i termini d'azione – ad esempio quelli degli art. 77 cpv. 2, 153 a cpv. 1 o 278 cpv. 1 LEF – e d'impugnazione, come quelli previsti agli

art. 174 cpv. 1 o 278 cpv. 3 LEF (cfr. FF 2006, 6683; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 1 ad art. 148 CPC; Russenberger/Minet, op. cit. loc. cit.; N ordmann, op. cit. loc. cit.). Questi sono infatti termini “fissati nella presente legge” nel senso dell’art. 33 cpv. 1 LEF, che la norma speciale dell’art. 33 cpv. 4 LEF – rispetto all’art. 148 CPC – dovrebbe reggere. Conclusioni analoghe andrebbero verosimilmente tratte anche per la proroga dei termini giudiziari nelle procedure sommarie della LEF, da considerare in linea di principio disciplinata dall’art. 144 CPC (in tal senso, senza particolare analisi: sentenze del Tribunale federale 5D\_49-51/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1; 5D\_87-93/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6; 5D\_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7.1; 5D\_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.1; sentenze della CEF 14.2014.195 del 1° dicembre 2014, RtiD 2015 II 893 n. 53c consid. 4; 14.2016.71 del 13 aprile 2016; 14.2016.163 del 1° dicembre 2016 consid. 2.2; 14.2011.183 del 18 novembre 2011, RtiD 2012 II 907 n. 68c; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 84 ), tranne appunto che per i termini d’azione e d’impugnazione stabiliti dalla normativa esecutiva, o meglio l’art. 33 cpv. 2 LEF.

### **E. 4.3**

Nel caso in esame, la questione del diritto applicabile può tuttavia rimanere aperta. In effetti, in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF che dell’art. 148 CPC, la domanda di citazione a una nuova udienza andava presentata all’autorità giudiziaria competente, ovvero al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, nella fattispecie il Pretore (per l’art. 33 cpv. 4 LEF: Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 54 ad art. 33 LEF; per l’art. 148 CPC: T appy , op. cit., n. 3 ad art. 149), e non alla scrivente Camera. A ricezione della decisione odierna RE 1 avrà comunque dieci giorni per eventualmente riproporre la sua domanda al Pretore (art. 63 cpv. 3 CPC in relazione con gli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 cpv. 2 CPC; Russenberger/Minet, op. cit., n. 8 ad art. 32 ). Se il primo giudice accoglierà la domanda di restituzione, annullerà egli stesso la sentenza emessa senza contraddittorio (cfr. Trezzini , op. cit., n. 17 ad art. 148). Se invece la domanda verrà respinta, rimarrà a RE 1 la facoltà d’inoltare un altro reclamo (cfr. DTF 139 III 481 consid. 6.3). In entrambe le ipotesi, il reclamo in esame è ad ogni modo sin dall’inizio senza oggetto e di conseguenza irricevibile.

### **E. 5**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella sua commisurazione va tenuto conto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione d’irricevibilità. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

### **E. 6**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'430.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva una compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 210.– da lui anticipata gli è restituita. 3. Notificazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.